

RINUNCIA ALL'EREDITÀ DECORSO IL TERMINE PER ACCETTARE

Si prospetta la seguente fattispecie concreta: Tizio, coniugato e con sette figli, muore nel 2002. Apertasi la successione legittima, nessuno dei chiamati è stato ed è tuttora nel possesso dei beni né ha compiuto atti dispositivi o ha accettato detta eredità. Oggi uno dei figli di Tizio, che ha a sua volta tre figli, intende rinunciare all'eredità paterna. Anche i nipoti *ex filio* rinunziante vogliono, a loro volta, rinunciare alla detta eredità.

Stante il decorso di oltre dieci anni dalla apertura della successione, si chiede:

- se il termine per accettare l'eredità sia decorso anche per i rappresentanti nipoti;
- se sia possibile ricevere le quattro dette rinunzie o se queste ultime siano nulle-inefficaci per mancanza o inutilità della causa del negozio richiesto.

Con riferimento al primo quesito sollevato si osserva che «normalmente il diritto di accettare si prescrive anche per il c.d. rappresentante, come risulta dal terzo comma dell'art. 480, secondo il quale il termine non corre per i chiamati ulteriori solo se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno. Potrebbe solo darsi il caso, senza dubbio eccezionale, della sospensione della prescrizione per la condizione del titolare (art. 2942) limitata al rappresentante, il quale potrà perciò accettare l'eredità dopo che il diritto si è prescritto per il solo rappresentato ⁽¹⁾ ». Che la prescrizione decorra anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, è stato, tra l'altro, giustificato dalla Suprema Corte alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l'*actio interrogatoria*, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi ⁽²⁾.

Riguardo al secondo quesito, relativo alla ricevibilità di un atto di rinuncia ai diritti derivanti da una successione aperta da più di dieci anni, bisogna considerare che secondo Autorevole dottrina «si tratta, peraltro, di un problema di scarso rilievo pratico, perché, come è stato osservato, una rinuncia compiuta oltre il termine sarebbe frustrata in quanto riguarderebbe un'eredità rispetto alla quale il diritto di accettare si è oramai prescritto ⁽³⁾ ».

Se questo è vero, e cioè «che decorso il termine di dieci anni per accettare l'eredità, una eventuale rinuncia da parte del chiamato sarebbe inutile, essendo ormai prescritto il diritto di accettare l'eredità tuttavia, non può dimenticarsi che, ove nessuno degli interessati eccepisse l'estinzione per prescrizione del diritto di accettare l'eredità, l'accettazione sarebbe efficace ancorché tardiva (Cass., 27 ottobre 1969, n. 3529, in *Mass. Giust. civ.*, 1969): con la rinuncia, invece, tale possibilità rimarrebbe esclusa» ⁽⁴⁾. Se così fosse, si potrebbe allora rinvenire la giustificazione causale di un atto di rinuncia tardiva alla eredità nell'interesse del rinunziante a rendere certo e cioè stabilizzare la sua condizione e volontà di “non essere erede” ⁽⁵⁾.

- 1) G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, p. 213.
- 2) Cass., 27 settembre 2012, n. 16426, in *Giust. civ. Mass.* 2012, 9, p. 1147, per la quale «in tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l'*actio interrogatoria*, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi»; cfr., Cass., 22 giugno 1995, n. 7073, in *Foro it.* 1997, I, p. 271, secondo cui «posto che il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre dal giorno dell'apertura della successione, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati in subordine, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità per i primi chiamati, sono legittimati a manifestare una accettazione (espressa o tacita) dell'eredità, con efficacia subordinata al venir meno, per rinuncia o prescrizione, del diritto dei designati di grado anteriore».
- 3) Così G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, T. I, p. 315. L'Autore richiama sul punto la posizione di F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, 2, p. 303.
- 4) A. NATALE, *Autonomia privata e diritto ereditario*, Padova, 2009, p. 401. Con riferimento alla accettazione tardiva di eredità si rinvia ad una precedente nota di questo Ufficio Studi, secondo la quale «la prescrizione è un istituto di ordine pubblico e quindi, le norme che la disciplinano sono inderogabili. Per tale motivo le parti non possono rinunciare preventivamente né prolungare od abbreviare i termini stabiliti dalla legge. Possono invece rinunciare alla prescrizione successivamente al suo compimento (Falzone-Alibrandi, voce *Prescrizione*, in *Diz. Enc. del Not.*, Roma, 1977, 340). Come ha avuto cura di precisare autorevole dottrina sembra più opportuno ritenere **che il diritto prescritto non si estingue ma perde la propria forza, nel senso che se il terzo agisce in giudizio potrà eccepire l'intervenuta prescrizione, ma se tale eccezione non viene opposta il diritto potrà essere fatto comunque valere ad ogni effetto**. A sostegno di ciò soccorre l'art. 2938 c.c. e per quanto interessa più precisamente il caso qui in esame l'art. 2937 c.c., in materia di rinunziabilità. Tale articolo prevede che se la prescrizione è già maturata, è rinunziabile ad opera del soggetto che potrebbe avvalersene, “segno questo evidente che il diritto prescritto non si è estinto perché altrimenti una rinuncia non avrebbe senso” (Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2006, 110). Applicando quanto appena affermato al caso qui in esame e considerando che il termine di cui all'art. 480 c.c. è di prescrizione, quando esso si compie, colui che può farlo valere può ben rinunciarvi a beneficio di chi non ha esercito il diritto connesso. Si deve, tuttavia, segnalare che trattandosi di prescrizione, la giurisprudenza afferma che essa non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita da chi vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità, come ad esempio il possessore dei beni ereditari, senza bisogno che sia maturata l'usucapione (Cass. 19 settembre 1995, n. 9901; Cass. 22 giugno 1989, n. 2975). **Ne deriva che si acquista l'eredità anche con un'accettazione tardiva, resa cioè dopo un decennio, se nessuno abbia opposto la prescrizione, e fin quando alcuno la opponga (Cass. 26 giugno 1987, n. 5633; Cass. 27 ottobre 1969, n. 3529)**» Nota a quesito n. 631-2008/C, est. S. METALLO.
- 5) Altro problema è quello della rinuncia a fare valere la intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità. Sul punto si rinvia in dottrina a chi ha rilevato che «è, comunque, da considerarsi valida anche un'accettazione dell'eredità intervenuta decorsi dieci anni dall'apertura della successione qualora contro la stessa non venga proposta alcuna eccezione di prescrizione. Alle stesse conseguenze si perviene, inoltre, nell'ipotesi in cui, pur essendo intervenuta la prescrizione decennale del diritto, il soggetto al quale giovi la suddetta prescrizione vi rinuncia manifestando - in forma espressa o tacita - l'inequivoca volontà di non avvalersene: egli perde, in tal modo, sul piano processuale il potere di opporre la relativa eccezione, e sul piano sostanziale si realizza una situazione per cui “il diritto colpito dalla prescrizione, indebolito nella sua tutela dalla possibilità dell'eccezione (dato che la prescrizione non opera “*ipso iure*”), riacquista il suo vigore, come se il termine di prescrizione non avesse ancora compiuto il suo corso (Cass., 15.1.1996, n. 263, in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 1667, con nota di N. DI MAURO, *Effetti della rinuncia tacita alla prescrizione del diritto di accettare l'eredità*)» V. CUFFARO e F. DELFINI, *Comm. cod. civ.*, Torino, 2009, p. 234. «(...) una volta riconosciuto al termine, posto all'art. 480 cod. civ., la natura

di prescrizione, sembra coerente riconoscere al coerede la facoltà di disporre del diritto di eccepirarla, anche tacitamente (art. 2937 cod. civ.): dal momento della rinunzia tacita alla prescrizione, i coeredi non accettanti hanno “riacquistato” il diritto di adire l’eredità; per costoro, ricomincerà a decorrere il termine di prescrizione decennale» A. Natale, *Autonomia privata e diritto ereditario*, Padova, 2009, p. 401.